

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3725/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1990

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2824/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1991; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1990;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di

cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di più del 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1991;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati negli importi indicati in allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 64.

(4) GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

(5) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi
	ECU/100 unità	ECU/100 unità
0407 00 11	51,32	13,79
0407 00 19	10,86	4,25
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
0407 00 30	82,41	36,58
0408 11 10	401,23	171,19
0408 19 11	181,53	74,62
0408 19 19	193,42	79,74
0408 91 10	336,77	165,34
0408 99 10	89,26	42,43